

COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326
C.F. 81001030832



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Delibera C.C. n.26 del 27.05.2022

ART.1 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO

È costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Malfa.

Il Gruppo non ha scopo di lucro ed allo stesso potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel Comune.

L'Amministrazione Comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

ART. 2 - LIMITI DI ETA' PER LA PARTECIPAZIONE, AMMISSIONE AL GRUPPO

Possono essere ammesse al gruppo comunale persone di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni.

Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all'altra associazione.

L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda redatta sulla modulistica messa a disposizione dagli Uffici Comunali competenti.

La qualifica di volontario viene attribuita agli iscritti che hanno partecipato ad un corso base di protezione civile organizzato nel rispetto delle direttive del D.R.P.C., nonché, con sufficiente continuità ed impegno, alle attività del Gruppo per un periodo non inferiore a sei mesi e che sono ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Responsabile nominato dal Sindaco.

Dopo l'iscrizione del Gruppo al registro regionale del volontariato di protezione civile previsto dal D.P.Reg. 12/2001 e ss.mm.ii., i Volontari saranno muniti di tesserino di riconoscimento

Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo e regolarmente autorizzate.

L'ammissione al gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato. Il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

ART.3 - COMPITI, PRINCIPI E SANZIONI

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2, comma I della legge 24/02/1992, n. 225, nonché di attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa, gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopraindicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritte saranno valutate dal Responsabile del gruppo secondo e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

All'interno del gruppo sono individuati i seguenti settori formativi e gestionali sulla base dei principali rischi cui il territorio è soggetto:

- **settore tecnico logistico**, *nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi, attendamenti e accoglienza;*
- **settore radiocomunicazioni**, *nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti alle stazioni base e agli operatori radio;*
- **settore primo e pronto soccorso**, *nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi di primo soccorso e assistenza socio sanitaria;*
- **settore della vigilanza e prevenzione degli incendi in specie di interfaccia;**
- **settore mezzi ed attrezzature**, *nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti agli automezzi, al magazzino ed alla manutenzione.*

Per ogni settore è formata una squadra specializzata.

Nell'ambito di ogni squadra specializzata, il Responsabile del gruppo nomina un caposquadra che svolge un ruolo di coordinamento interno alla squadra e di collegamento con il Responsabile.

ART.4 - COMPITI DEL SINDACO

Il Sindaco o l'Assessore delegato per la protezione civile nella loro qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del Gruppo:

- ne dispone l'utilizzo;*
- ratifica la nomina del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini;*
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;*
- può proporre con provvedimento motivato lo scioglimento.*

ART.5 - VITA DEL GRUPPO

Il Gruppo è coordinato dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini.

Il gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente regolamento alla Amministrazione di appartenenza.

ART.6 - OPERATIVITÀ' DEL GRUPPO

Il Gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato.

Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovra comunale, al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al Gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge n.225/1992 e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare, appena possibile, immediata notizia dell'intervento dell'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

ART.7 - RESOCONTI DELL'IMPIEGO

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, della Provincia utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione.

Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini e debitamente vistato dal Sindaco, da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del gruppo.

ART.8 - LOCALITÀ DI IMPIEGO

Il Gruppo opera normalmente nel territorio del Comune di appartenenza.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco da comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali, provinciali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale.

ART.9 - SIMBOLI DISTINTIVI

Il gruppo utilizza esclusivamente simboli distintivi conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART.10 - ADDESTRAMENTO E MATERIALI

Il Gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione; eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari del Dipartimento per la Protezione Civile della Regione Sicilia e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento anche nelle attività più strettamente operative dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che, per età o altre cause, non sono in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso.

È autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del Comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune, in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione, dovrà essere concordato fra il responsabile tecnico del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

ART. 11 - SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le indicazioni che nel tempo saranno fornite dal Dipartimento per la Protezione Civile della Regione Sicilia e dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART.12 - DIRITTI DEI VOLONTARI

Agli aderenti al Gruppo di volontariato comunale di protezione civile, regolarmente inseriti nella banca dati regionale, e legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa statale e regionale nel tempo in vigore.

ART.13 - COLLABORAZIONE GRUPPI INTERCOMUNALI

L'Amministrazione Comunale ed il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini, allo scopo di garantire una sempre più efficiente risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi comunali di volontariato dei Comuni vicini e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un gruppo intercomunale.

ART. 14 - NORME FINANZIARIE

Il codice fiscale del Gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo.

Per oneri da sostenersi in emergenza vengono utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del Gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni.

Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una parte delle somme raccolte, come preventivamente stabilito, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del Gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

ART.15 - DISPOSIZIONI FINALI

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. n. 194/2001 e dalle altre normative in materia, in quanto contabili.

Il presente Regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema di protezione civile.